


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Maria Cristina Failla



TRIBUNALE DI MASSA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

CIRCOLARE

ISTRUZIONI SUI COMPENSI AI PROFESSIONISTI DELEGATI

(VERSIONE 1.1 GENNAIO 2017)

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Rende noto che, sempre al fine di rendere le liquidazioni dei compensi ai professionisti delegati alla vendita omogenee e quanto più possibile coerenti con l'effettivo valore della prestazione svolta, vista l'entrata in vigore del d.m. 15.10.2015 n. 227, la liquidazione delle notule sarà effettuata in base ai risultati del calcolo ottenuto tramite il nuovo foglio di calcolo allegato, con le seguenti precisazioni:

- per comodità di liquidazione, il foglio di calcolo si riferisce all'ipotesi di liquidazione sia per un lotto unico, sia per una pluralità di lotti, sia infine per l'estinzione anticipata o per la sospensione della procedura;
- in caso di PLURALITÀ DI LOTTI:
 - il compenso sarà liquidato singolarmente per ogni lotto, sulla base dello scaglione dato dal valore di aggiudicazione del singolo lotto, nel valore medio per la prima e terza fase e con un abbattimento del 40% per la seconda fase;
 - in ogni caso, il compenso per la fase relativa al progetto di distribuzione sarà liquidata indipendentemente dal numero dei lotti, al momento della predisposizione del progetto di distribuzione, sulla base del valore medio dello scaglione dato dalla somma dei valori di aggiudicazione per i relativi lotti da distribuire;
 - mentre, in caso di somme riferibili a più debitori con formazione di masse separate, la fase relativa al progetto di distribuzione sarà liquidata per ciascuna massa sulla base del valore medio dello scaglione dato dalla somma dei valori di aggiudicazione per i relativi lotti formanti la massa;
- in caso di ESTINZIONE ANTICIPATA della procedura sarà applicata una diminuzione della fase non completata del 50%.
- in caso di SOSPENSIONE della procedura sarà applicata una diminuzione della fase non completata del 50%; in caso di successiva RIASSUNZIONE della procedura, il compenso liquidato dovrà intendersi a titolo di acconto; pertanto, nella ulteriore richiesta di liquidazione dovrà essere dato conto del compenso in precedenza percepito a titolo di acconto.
- nella DOMANDA DI LIQUIDAZIONE, il professionista dovrà inserire la seguente frase: "attesto sotto la mia responsabilità che le somme richieste sono state ottenute mediante il nuovo foglio di calcolo pubblicato sul sito internet del Tribunale di Massa".

- non sono ammesse variazioni in aumento (o in diminuzione) se non per casi del tutto eccezionali e previa indicazione di adeguata motivazione.
- in ogni caso, l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato non potrà essere superiore al 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
- il professionista prima di presentare la domanda di liquidazione dovrà:
 - avere depositato tutta la documentazione attestante il completamento della fase relativa al decreto di trasferimento;
 - avere inviato al Perito stimatore comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione di tutti i lotti oggetto dell'ordinanza di vendita, affinché quest'ultimo possa presentare domanda di liquidazione del compenso definitivo.
- il professionista allegnerà sempre alla domanda di liquidazione:
 1. il foglio elettronico utilizzato per il calcolo del compenso;
 2. una bozza di dispositivo di liquidazione in formato .rtf precompilato con gli importi estratti dal suddetto foglio di calcolo, come da modello allegato, precisando l'applicazione di Iva e oneri previdenziali;
 3. la documentazione giustificativa delle spese vive di cui è richiesto il rimborso.

Si comunichi a cura della cancelleria a tutti i Professionisti delegati.

Massa, 18/01/2017

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Elisa Pinna

